

**SENTENZA CIVILE**

894/17



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE SECONDA CIVILE  
*in composizione collegiale*

SENT. 894/17  
R.G. 3000949-1/2011  
Cron. 3032/17  
1312/17

In persona dei magistrati:

dott.ssa Antonietta Genovese

*Presidente*

dott.ssa Floriana Consolante

*Giudice*

dott. Aldo De Luca

*Giudice relatore*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3000949-1/2011, avente ad oggetto: que-  
rela di falso incidentale

**TRA**

COLELLA CLEMENTE, querelante, e BOSO PAOLA (*avv. Ugo Campe-  
se, giusta procura in atti*)

*parte convenuta nel proc. principale*

**E**

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., in persona del legale rapp.te  
p.t. (*avv. Francesco Fiore, giusta procura in atti*)

*parte attrice nel proc. principale*

CENTRO LEASING S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. (*avv. ti  
Sandro Manzati e Pasquale Giugliano, giusta procura in atti*)

GUBER S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. (*avv. Angelo Tullio De  
Vito, giusta procura in atti*)

*interventori nel proc. principale*

\*\*\*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN  
DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, sulla pre-  
messa di essere creditrice di €.356434/29 nei confronti della società Pla-

sted S.R.L., credito garantito da Colella Clemente giusta fideiussione nr. 1022221/48 (in atti) conveniva quest'ultimo in giudizio, unitamente alla moglie Boso Paola, per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale da entrambi costituito per soddisfare le esigenze della propria famiglia.

2. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

3. Nel corso del giudizio intervenivano Guber S.p.A. e Centro Leasing S.p.A., creditori di Colella Clemente, ai fini dell'opponibilità della pronuncia conclusiva del giudizio.

4. All'udienza del 5/6/2013 Colella Clemente proponeva querela di falso avverso la fideiussione su modulo prestampato prodotta dalla banca attrice. Deduceva, infatti, di aver sottoscritto il modulo prestampato in bianco e che lo stesso era stato evidentemente compilato successivamente da altro soggetto in assenza di alcun patto di riempimento. Produceva in giudizio copia del suindicato modulo contenente esclusivamente la propria sottoscrizione.


5. Il Giudice autorizzava la presentazione della querela di falso.

6. Espletata C.T.U. ed assunti i mezzi di prova, all'udienza del 26/10/2016 le parti precisavano le proprie conclusioni, come da verbale di causa al cui contenuto integralmente si rimanda, ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.

7. Il C.T.U. grafologo dott.ssa Patrizia Cangiano, acquisiti i saggi grafici e compiuti i rilievi ritenuti necessari, ha accertato che appartengono a Colella Clemente le sole firma apposte sulla fideiussione mentre le altre voci di riempimento del modulo, apposte con tratto di penna, non appartengono a lui.

8. Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati dal C.T.U., ed in quanto concordi con gli altri elementi di causa.

9. In particolare, il teste Frascadore Mario ha riferito di aver consegnato a Colella Clemente il modulo della fideiussione, che ha riconosciuto, ed ha riferito, altresì, che si trattava di modulo in bianco, cioè senza le condizioni attualmente presenti ed apposte con tratto di penna. La circo-

stanza è stata confermata anche dal teste Bosco Fabrizio, che ha riconosciuto il modulo prestampato della fideiussione ed ha riferito che Colella Clemente ha apposto innanzi a lui la firma sul modulo in bianco.

10. Sotto altro e concorrente profilo si rileva che Colella Clemente ha prodotto, in copia, il modulo della fideiussione in bianco con ivi presenti unicamente le sue sottoscrizioni.

11. Parte convenuta, attrice nel procedimento principale, non ha fornito prova che il riempimento del modulo prestampato contenente la fideiussione è avvenuto in esecuzione di un accordo intercorso con Colella Clemente e che le condizioni ivi apposte sono conformi ad esso. In definitiva, MPS non ha fornito prova che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 25445/2010).

12. Tutto quanto innanzi premesso, in accoglimento della proposta querela di falso, è dichiarata la falsità della fideiussione nr. 1022221/48 (all. nr. 8 produzione di MPS), con data parzialmente leggibile (18 aprile, senza che sia possibile determinare esattamente l'anno), in quanto sottoscritta da Colella Clemente su modulo in bianco, in mancanza di prova che il riempimento sia avvenuto sulla base di un accordo raggiunto dalle parti.

13. Le spese di lite sono poste in capo ad MPS, secondo il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 – valore della lite indeterminato – applicando la riduzione del 50% sui valori medi di liquidazione, in ragione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.

*P.Q.M.*

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della querela di falso proposta da COLELLA CLEMENTE, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la falsità della fideiussione nr. 1022221/48 (all. nr. 8 produzione di MPS), con data parzialmente leggibile (18 aprile, ma non è possibile determinare esattamente l'anno), in quanto sottoscritta da Colella Clemente su modulo in bianco, in mancan-



za di prova che il riempimento sia avvenuto sulla base di un accordo raggiunto dalle parti;

- condanna MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese di lite in favore di COLELLA CLEMENTE, che liquida in €.500 per esborsi ed €.2418 per onorari oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.

Benevento, 2 maggio 2017.

*IL GIUDICE*


dott. Aldo De Luca

*IL PRESIDENTE*

dott.ssa Antonietta Genovese

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
La presente sentenza è stata  
depositata in cancelleria e resa  
pubblica oggi 11 MAG 2017

**IL CANCELLIERE**





# Tribunale di Benevento

## LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO 000949-1/2011

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
CENTRO LEASING S.P.A.	00438000481		FIRENZE VIA S. CATERINA D'ALESSANDRIA, 32/34	Intervenuto	Attivo
CLEMENTE COLELLA	CLLCCMN59A081809N	08/01/1959 SOLOPACA	SOLOPACA VIA BEBIANA, 66	Attore principale	Attivo
GUBER S.P.A.	03140600176		BRESCIA VIA CORFÙ, 102	Intervenuto	Attivo
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.	01079950521		SIENA PIAZZA SALIMBENI, 3	Convenuto principale	Attivo

Sentenza n. 894/2017 pubbl. il 11/05/2017  
RG n. 3000949/2011 -1  
Repert. n. 1312/2017 del 11/05/2017